



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti del Comune di Malnate

(art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 e Piano Prevenzione Corruzione, Trasparenza ed Integrità del Comune di Malnate)

Al Segretario generale del Comune di Malnate - Responsabile per la prevenzione della corruzione

Da compilare, scansionare ed inviare mezzo mail ad segnalaillecito@comune.malnate.va.it

L'accesso alla lettura della suddetta casella di posta elettronica è riservato esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Dati del segnalante

Il/La sottoscritto/a, nome* cognome* _____

nato/a a il* _____

telefono _____

indirizzo email _____

*dati obbligatori

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto (selezionare una o più opzioni)	Data della segnalazione	Esito della segnalazione (positiva -negativa)
☐ ANAC		
☐ Corte Dei Conti		
☐ Autorità giudiziaria		
Altro		
Se 'altro soggetto', specificare		

Dati di segnalazione

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*	
Data in cui si è verificato il fatto*	

Soggetto, se conosciuto, che ha commesso il fatto.	
Come è venuto/a a conoscenza del fatto?	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (indicare ogni riferimento utile)	
Descrizione del fatto o della problematica*	

La condotta è problematica perchè (selezionare una o più opzioni)	☐ può violare il Codice di Comportamento o altre disposizioni comunali ☐ può arrecare un danno patrimoniale al Comune di Malnate ☐ può arrecare un danno di immagine al Comune di Malnate ☐ può costituire un caso di mala gestione delle risorse pubbliche ☐ può costituire una condotta discriminatoria nei confronti di dipendenti del Comune di Malnate ☐ può essere rilevante dal punto di vista penale, civile od amministrativo ☐ altro
Se 'altro', specificare	

* campi obbligatori

LUOGO E DATA _____

FIRMA

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE TECNICO

L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità disposte dell'art. 54bis dlgs 165 2001.

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione **"Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione"**, nel quale sono specificate le modalità di compilazione e di invio. Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità indicate dall'autorità".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 90 giorni dal momento del recepimento della segnalazione salvo ulteriori motivate proroghe. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Allegato 2: Art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).)

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del

procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave)).

Allegato 3: Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che:

- a) i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della segnalazione;
- b) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Non fornire i dati comporta impedire che il Responsabile per la prevenzione della corruzione possa procedere ad una esauriente istruttoria della segnalazione;
- d) i dati possono essere comunicati ai soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione.
- e) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati della Segreteria generale;
- f) ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di :
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- g) Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- h) Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario generale.

Il segnalante dichiara:

- di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- di esser consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.